



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

15 APR. 2005

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n°. 17-86
In data 23/5/2005 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C.
vigente del Comune di Spineto Scrivia.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma, art. 15 della L.R.
56/77 e s.m.i.

A) Modifiche alle Norme Tecniche d'Attuazione

art. 6 - Permesso di costruire (P.d.C.) e denuncia di inizio attività (D.I.A.)

Alla riga 55 (pag. 6), s'intende eliminata la dizione "... D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 ..." e sostituita con la seguente che recita: "... Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 ..."

art 12 - Capacità insediativa

Alla prima riga di pag. 10 s'intende eliminata la parola "... teorica ..." e sostituita con la seguente che recita: "... residenziale ..."

art. 14 - Classi e sottoclassi di destinazioni d'uso - Norme generali.

Dopo il titolo s'intende aggiunta la seguente che recita:

- "Ogni intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in materia, può essere considerato conforme allo strumento urbanistico del Comune solamente qualora esso osservi tutte le prescrizioni vigenti di carattere urbanistico e geologico definite dalle Norme di Attuazione dalle tavole di Piano alle varie scale, dagli elaborati geologici redatti in conformità ai contenuti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n.7/LAP e ancora, qualora si tratti di aree di nuovo insediamento, della Relazione Geologico - Tecnica. Nei casi di interventi subordinati a strumento urbanistico esecutivo dovranno essere osservate anche le disposizioni previste dallo stesso s.u.e. approvato secondo le procedure stabilite dalla legge. A seguito della verifica di compatibilità con il P.R.G. vigente, all'acquisizione dei pareri vincolanti nei casi dovuti od alla stipula di convenzione o atto d'obbligo unilaterale ove previsto, l'intervento potrà essere assentito in osservanza della legislazione statale e regionale vigente anche qualora non citata nel presente fascicolo: si rammentano in particolare le disposizioni in materia di barriere architettoniche, il rispetto dei contenuti del D.M. 3 marzo 1988, nonché la l.r. 26 marzo 1990, n.13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili". Il permesso di costruire - o modalità diverse ammesse dalla legge - per le nuove costruzioni (es: Dichiarazione d'Inizio Attività) in casi di particolare complessità e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione, è obbligatoriamente subordinata alla stipula di convenzione o d'atto d'impegno unilaterale da parte del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali ritenute necessarie."

Di seguito s'intende aggiunta la seguente espressione che recita: "Dal momento che il comune di Spineto Scrivia risulta classificato nell'Allegato A - Classificazione sismica dei Comuni italiani - della sopracitata Ordinanza 3274/2003, in ZONA 4, dovranno essere individuati gli "edifici strategici" e le opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale durante gli eventi sismici ai fini di protezione civile, nonché di quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, ai

sensi della DGR n. 64 – 11402 del 23 dicembre 2003 (pubblicata sul BUR n. 53 del 31 dicembre 2003). I progetti relativi a tali edifici ed infrastrutture dovranno seguire le definizioni tecniche e procedurali indicate al punto 5. “Zona 4” della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 27 aprile 2004, n. 1/DOP pubbl. sul BU n. 17 del 29 aprile 2004”.

art. 21 - Aree ed edifici di interesse storico – ambientale (A).

Al termine della punto f) - Risanamento conservativo, s'intende inserita la seguente prescrizione che recita: “ Per l'area storico - ambientale di Cascina Marianna, gli interventi ammessi sugli edifici esistenti, anche se non topograficamente individuati sulla tav. n. 4 in scala 1:1.000 costituente la cartografia, sono comunque applicabili a tutti gli effetti le prescrizioni di cui al presente articolo.”.

art. 22 - Aree residenziali a capacità insediativa esaurita (B1).

Alla lettera m) demolizioni e ricostruzioni, riga 2, s'intende eliminata la sigla “... B2 ...” e sostituita dalla seguente “ ... B1 ...”.

art. 26 - Aree produttive parzialmente edificate o di riordino (D1).

- Alla voce “Indici e parametri, riga 3, s'intende inserita, dopo le parole “... confine stradale di strade ...”, s'intende aggiunta l'espressione: “... provinciali e ...”.

- Al termine dell'articolo s'intende inserita il seguente periodo che recita: “In ogni caso qualsiasi intervento di nuova costruzione dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora. Il progetto dovrà altresì assicurare la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell'ambito circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato”.

art. 27 - Aree produttive di nuovo impianto a P.E.C. (D2).

- Al termine dell'articolo s'intende inserita la seguente locuzione che recita: “In ogni caso qualsiasi intervento di nuova costruzione dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora. Il progetto dovrà altresì assicurare la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell'ambito circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato”.

art. 28 - Aree destinate ad uso agricolo.

- Dopo il titolo dell'articolo s'intende inserito il seguente paragrafo che recita: “**PREMESSA:** nel rispetto delle limitazioni vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di qualsiasi natura, sono da considerarsi compatibili con la destinazione agricola dell'area eventuali opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 51 punto 1 della l.r. 56/77 e s.m. nonché i manufatti necessari al loro funzionamento, anche qualora non espressamente previsti dalla cartografia di P.R.G. In ogni caso, trattandosi di opere pubbliche o di pubblica utilità, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto attraverso le procedure di cui agli artt. 10 e 19 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ovvero, in particolare qualora si tratti di manufatti che richiedono una fascia di rispetto che vincola terreni esterni l'area su cui l'opera insiste (es. depuratori e pozzi di captazione), attraverso le procedure di cui al comma 7, art. 17 della l.r. 56/77.”

- Il secondo comma di pag. 30 s'intende stralciato e sostituito dai seguenti che recitano: *"Nelle aree agricole, il permesso di costruire per nuove edificazioni, previo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di qualsiasi genere, sono rilasciate unicamente a:*

a) imprenditori agricoli singoli o associati secondo quanto definito all'art. 1 de D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 che testualmente recita: " E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse". In relazione all'allevamento di animali va precisato che l'attività cinotecnica (allevamento, selezione ed addestramento delle razze canine) ai sensi dell'art. 2 della Legge 23 agosto 1993 n. 349 è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

b) soggetti di cui alle lettere b) e c), 3° comma, art. 25 l.r. 56/77 e s.m.

Ai soggetti di cui ai punti precedenti possono essere aggiunti anche gli enti locali che, pur non svolgendo attività imprenditoriale in agricoltura, intendano realizzare infrastrutture a servizio dell'agricoltura a disposizione di produttori (magazzini di stoccaggio e/o commercializzazione, cantine sociali, silos ecc. ecc.).

In ogni caso qualsiasi intervento di nuova costruzione di fabbricato a servizio dell'azienda agricola dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora e la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell'ambito agricolo circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato."

- Alla pag. 32, al termine della terza riga, s'intende aggiunta la seguente prescrizione che recita: *"In ogni caso qualsiasi intervento di nuova costruzione di fabbricato a servizio dell'azienda agricola dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora e la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell'ambito agricolo circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato."*

- Ai titoli dei paragrafi "Aree agricole coltivate (E1)", e "Aree a verde privato (E2)" s'intendono eliminati i riferimenti E1, e E2.

- Le prescrizioni normative delle "Aree a verde privato (E2)" e delle "Aree di rispetto (E3)" s'intendono trasferire all'interno dei nuovi articoli: " Art. 28 bis - Aree a verde privato" e " Art. 28 ter - Aree di rispetto".

art. 28 - Aree di rispetto (E3).

- Al titolo dell'articolo s'intende eliminato il riferimento "... E3 ...".

- **Lettera b) - Fasce di rispetto agli impianti di depurazione, pubbliche discariche, opere di prese acquedotti:** s'intende eliminata la dizione: "... pubbliche discariche, opere di prese acquedotti.": alla riga 1, s'intende eliminata la dizione: "... alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti ...", alla riga 5, s'intende eliminata la dizione: "... delle pubbliche discariche e delle opere di presa degli acquedotti ...".

- **Lettera e) - Fasce di rispetto di oleodotti, gasdotti, ossigenodotti.** Il paragrafo in questione s'intende stralciato.

art. 40 - Edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto

Alla riga 10 di pag. 41, s'intende eliminata la dizione "... D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 ..." e sostituita con la seguente che recita: "... Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 ..."

M

2

art. 45 - Pertinenze

Alla riga 11 di pag. 43, s'intende eliminata la dizione "... D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 ..." e sostituita con la seguente che recita: "... *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42* ..."

art. 48 bis - Aree boscate

Al termine del 1° comma s' intende inserirne la seguente espressione che recita: "... e dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42."

art. 49 - Aree per attività estrattive e per discariche e reinterri.

L'articolo in questione s'intende stralciato.

art. 53 - Vincoli ai sensi del D.Lgs. 490/99 e dell'art. 49, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.

-Al titolo dell'articolo, alla riga 1 e alla riga 13, s'intende eliminata la dizione "... D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 ..." e sostituita con la seguente che recita: "... *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42* ..."

- Alla riga 18 s'intende eliminata la frase "... degli articoli 138, 139 e 146 del D Lgs. 29.10.1999 n. 490 ..." e sostituita con la seguente che recita: "... *degli articoli 134,136, e 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42* ..."

- Alla riga 20 s'intende eliminata la frase "... all'art. 146 del citato D.Lgs. 490/99 ..." e sostituita con la seguente che recita: "... *all'art.142 del citato D. Lgs. 42/2004* ..."

- Alla pag. 47, riga 1, la dizione: "... i laghi, i fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi sulle acque pubbliche, per le zone boscate e le zone di interesse archeologico." s'intende eliminata e sostituita dalla seguente che recita "... *per il rio Magherotto o Magarotto (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche) e per le zone boscate.*"

- Al termine dell'art. 53, pag. 47, s'intende inserita la precisazione che recita: "*Tali fasce non sono individuate sulle tavole costituenti la cartografia, tuttavia nelle aree comprese al loro interno sono comunque applicabili a tutti gli effetti le limitazioni e le procedure di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: - Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (pubbl. su G.U., Suppl. Ord. N. 28 al n. 45 del 24 febbraio 2004).*"

art. 54 - Prescrizioni di carattere geologico

- Dopo il titolo dell'articolo s'intende inserita la seguente premessa che recita: "*Le norme che seguono sono tratte dalla Relazione facente parte degli elaborati che costituiscono definizione del Quadro dei Dissesti presenti sul territorio comunale di Spineto Scrivia validato in data 2.4.2003 dal Gruppo Interdisciplinare di cui alla Deliberazione G.R. 6 agosto 2001, n. 31-3749 istituito per il territorio della provincia di Alessandria. Ogni variazione delle tavole e del testo normativo rispetto agli elaborati condivisi non è pertanto possibile: agli elaborati condivisi dovrà comunque essere fatto riferimento ai fini della verifica di compatibilità di ogni intervento richiesto con le prescrizioni geologiche dello strumento urbanistico. Il testo che segue è pertanto valido a tali fini solamente qualora o laddove identico alle prescrizioni geologiche condivise con il provvedimento citato.*"

- Alla pag. 54, ultimo comma, s'intende eliminata la dizione: "Ulteriori prescrizioni valide in tutte le zone" e sostituita dalla seguente che recita: "2d) - *Sponde ed attraversamenti dei corsi d'acqua*".

- Al termine di pag. 54 s'intende inserita la seguente dizione che recita: "2e) - *Fasce di rispetto.*"

- *I corsi d'acqua di proprietà pubblica, a qualsiasi titolo, dovranno avere una fascia di rispetto di 10 m., ai sensi dei disposti del Testo Unico di Polizia Idraulica n. 523/1904;*
- *per i corsi d'acqua privati, nonché i fossi e gli impluvi, a titolo cautelativo, nel rispetto dell'assetto geomorfologico – idraulico del territorio in esame, è prevista*

una fascia di rispetto non edificabile di 10 m. a partire dalla sponda dell'alveo inciso."

- Al termine dell'articolo s'intende inserita la seguente precisazione che recita: "L'allegato - "Indagine geologico - tecnica per il progetto di variante generale al P.R.G.C., parte seconda: schede di dettaglio delle aree di nuovo impianto, costituisce parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Pertanto ogni intervento di nuovo impianto previsto dalla presente Variante al P.R.G.C. dovrà essere autorizzato sulla scorta e nel rispetto di quanto riportato nel suddetto allegato.

I contenuti urbanistici delle presenti N.T.A., dovranno essere in ogni caso subordinati al recepimento ed alla applicazione delle relative prescrizioni geologico-tecniche."

art. 55 - Deroghe

Alla riga 3 andrà eliminata la dizione "... D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 ..." e sostituita con la seguente che recita: "... Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ..."

Indice

Alla pag. 59, il riferimento "... D.Lgs. 490/99 ..." contenuto nel titolo dell'art 53 s'intende sostituito dal seguente che recita: "... D. Lgs. 42/ 2004 ...".

Il Responsabile
del Settore Territoriale
arch. Franco Olivero

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Margherita Bianco